Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 29 settembre 2021
(OR. en)

12376/21

SPG 4
DELACT 213

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	29 settembre 2021
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, segretario generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2021) 6929 final
Oggetto:	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE del 29.9.2021 che modifica l'allegato IV del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2021) 6929 final.

All.: C(2021) 6929 final

COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 29.9.2021
C(2021) 6929 final

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE

del 29.9.2021

che modifica l'allegato IV del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate

RELAZIONE

1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

Il sistema di preferenze generalizzate (SPG) dell'UE assiste dal 1971 i paesi in via di sviluppo nei loro sforzi per ridurre la povertà e promuovere il buon governo e lo sviluppo sostenibile concedendo loro un accesso preferenziale al mercato dell'Unione e, di conseguenza, aiutandoli a generare entrate supplementari tramite il commercio internazionale. Il regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio[1] fornisce il quadro giuridico per l'attuazione dell'SPG. La finalità di detto regolamento è concentrare l'SPG sui paesi in via di sviluppo che ne hanno maggiormente bisogno, ossia i paesi meno sviluppati e altri paesi a reddito basso o medio-basso, rispecchiando l'attuale panorama economico e commerciale mondiale.

L'elenco dei paesi beneficiari dell'EBA figura nell'allegato IV del regolamento (UE) n. 978/2012. A norma dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 978/2012, la Commissione è tenuta a riesaminare costantemente l'allegato IV sulla base degli ultimi dati disponibili. L'obiettivo generale di questa disposizione consiste nel garantire che il regime SPG sia concesso a tutti i paesi in via di sviluppo che si trovano a uno stadio simile di sviluppo economico e che condividono un bisogno comune sul piano dello sviluppo. Il riesame dovrebbe prendere in considerazione i cambiamenti delle condizioni economiche, di sviluppo o commerciali dei paesi beneficiari. Al momento di applicare una modifica, la Commissione dovrebbe inoltre concedere al paese beneficiario e agli operatori economici un periodo di tempo specifico per adattarsi al cambiamento di status del paese in relazione all'SPG.

L'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 978/2012 stabilisce che un paese definito dalle Nazioni Unite come paese meno sviluppato (PMS) dovrebbe beneficiare delle preferenze tariffarie previste a titolo del regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati ("Tutto tranne le armi" - *Everything But Arms* - "EBA"). L'elenco dei paesi beneficiari dell'EBA figura nell'allegato IV di tale regolamento. L'ONU ha depennato Vanuatu dalla categoria dei PMS il 4 dicembre 2020. Di conseguenza Vanuatu non possiede più i requisiti per avvalersi dello status di beneficiario dell'EBA a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, e dovrebbe essere rimosso dall'allegato IV del regolamento (UE) n. 978/2012. La decisione di rimuovere un paese beneficiario dall'elenco dei paesi beneficiari dell'EBA dovrebbe applicarsi al termine di un periodo transitorio di tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

I criteri per la concessione dello status di beneficiario dell'SPG standard (regime generale) sono stabiliti all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 978/2012. Tale articolo stabilisce che un paese ammissibile dovrebbe beneficiare dell'SPG standard a meno che a) non sia stato classificato dalla Banca mondiale come paese a reddito alto o medio-alto nel corso dei tre anni consecutivi immediatamente precedenti all'aggiornamento dell'elenco dei paesi beneficiari; oppure b) non benefici di un regime d'accesso preferenziale al mercato che offre, per la quasi totalità degli scambi, le stesse preferenze tariffarie del sistema o condizioni più favorevoli. Vanuatu non ha concluso con l'UE un accordo di accesso preferenziale al mercato e nel 2021 la Banca mondiale lo ha classificato come paese a reddito medio-basso. Vanuatu dovrebbe pertanto continuare a figurare nell'allegato II del Regolamento (UE) n. 978/2012 come beneficiario dell'SPG standard. I benefici dell'SPG standard si applicheranno alle merci importate nell'UE da Vanuatu una volta che il paese cesserà effettivamente di beneficiare delle preferenze EBA.

[1] GU L 303 del 31.10.2012, pag. 1.

Fissare la data di applicazione al 1º gennaio, in linea con la prassi seguita in precedenza, semplifica il processo e garantisce la certezza del diritto per i portatori di interessi. Inoltre, poiché il calcolo della graduazione dei prodotti (allegato VI) e delle soglie di vulnerabilità (allegato VII) è collegato all'elenco dei paesi beneficiari dell'SPG (allegato II), la modifica ripetuta di tale elenco in un anno significherebbe dover ricalcolare più volte le soglie. Ciò sarebbe oneroso dal punto di vista amministrativo e potrebbe condurre all'incertezza del diritto per i rimanenti beneficiari. Pertanto, nell'interesse della semplicità e della certezza del diritto, la data di uscita dall'accordo EBA proposta per Vanuatu è il 1º gennaio 2025.

2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

Conformemente al punto 4 della convenzione d'intesa tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sugli atti delegati, in rapporto al presente atto delegato sono state svolte adeguate consultazioni in piena trasparenza, anche a livello di esperti. Il gruppo di esperti della Commissione sul sistema di preferenze generalizzate è stato consultato in occasione della riunione del 14 giugno 2021.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

L'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 978/2012 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati per modificare l'allegato IV di detto regolamento.

Vanuatu dovrebbe essere rimosso dall'allegato IV del regolamento (UE) n. 978/2012 con applicazione a decorrere dal 1º gennaio 2025.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE

del 29.9.2021

che modifica l'allegato IV del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio[1], in particolare l'articolo 17, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 978/2012 stabilisce che un paese definito dalle Nazioni Unite ("ONU") come paese meno sviluppato dovrebbe beneficiare delle preferenze tariffarie previste a titolo del regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati ("Tutto tranne le armi" - *Everything But Arms* - "EBA"). L'elenco dei paesi beneficiari dell'EBA figura nell'allegato IV del regolamento (UE) n. 978/2012.

(2) L'ONU ha depennato Vanuatu dalla categoria dei paesi meno sviluppati il 4 dicembre 2020. Pertanto Vanuatu non possiede più i requisiti per avvalersi dello status di paese beneficiario dell'EBA a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 978/2012 e dovrebbe essere rimosso dall'allegato IV di tale regolamento. Conformemente all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 978/2012 la rimozione di Vanuatu dall'elenco dei paesi beneficiari dell'EBA dovrebbe applicarsi al termine di un periodo transitorio di tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Vanuatu dovrebbe pertanto essere rimosso dall'allegato IV con applicazione a decorrere dal 1º gennaio 2025,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento (UE) n. 978/2012

Nell'allegato IV del regolamento (UE) n. 978/2012, il seguente codice alfabetico e il paese corrispondente sono soppressi, rispettivamente, dalle colonne A e B:

VU Vanuatu

Articolo 2

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il 1º gennaio 2022.

L'articolo 1 si applica a decorrere dal 1º gennaio 2025.

[1] GU L 303 del 31.10.2012, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29.9.2021

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN